

dal Massaro della Scuola avuta Licenza in iscritto di poter quell'annolavorare, per la quale non sarà aggravato, che di Soldi quattro, con obbligo di pagar alla Scuola ogni Anno che vorrà lavorare Lire tre, e Soldi due giusto gli Ordini &c., e ciò in pena di perderli Pettini che gli fossero ritrovati, e di Lire dieci applicate come sopra.

V. Resta finalmente commesso a chiunque volesse esercitar tanto in Città, quanto nel Territorio cadauna delle altre Arti appoggiate, e congiunte alla Scuola, e specialmente vender Ferrazza, e Chincaglie di dover nel termine di giorni quindici dopo la Pubblicazione del presente farsi ascrivere nella Scuola stessa per quell'Arte che vorrà esercitare, altrimenti passato detto termine, ognuno che sarà ritrovato vender Merci soggette all'Arti suddette incorrerà nella pena della perdita delle Merci, e di Lire 25.

Il presente dovrà esser pubblicato in questa Città, e col mezzo dei RR. Parrochi nelle Ville dove occorresse, ed intimato a tutti li Strazzaroli, e Revendigoli, come pure alli Marzeri, e Negozianti nel Territorio, e lasciatane una stampa, onde da ognuno abbia ad essere in ogni sua parte eseguito &c. aliter &c. in quor. &c.

Treviso li 16. Giugno 1798.

(Girolamo Sugana Prov. Pres., e Colleghe.

Steffano Alberti Not. Cancell.

GL'